



Bruxelles, 24 agosto 2020
REV2 – sostituisce l'avviso ("esplosivi per uso civile" – REV1) datato 22 novembre 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE E DEI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- ottenere la certificazione di un organismo notificato dell'Unione;
- accertarsi del rispetto degli obblighi a carico degli importatori;
- accertarsi che i trasferimenti di esplosivi all'interno dell'Unione siano approvati dall'autorità competente nello Stato membro del destinatario;
- adattare la marcatura e l'etichettatura dei prodotti, se necessario;
- accertarsi del rispetto dei divieti e delle restrizioni alla commercializzazione e all'uso dei precursori di esplosivi da parte dei privati.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le procedure doganali di importazione ed esportazione. Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali nel settore degli esplosivi per uso civile⁷ e le norme unionali in materia di precursori di esplosivi^{8, 9}. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. ESPLOSIVI PER USO CIVILE

1.1. Obblighi degli importatori, procedure di valutazione della conformità e organismi notificati

In relazione alle norme unionali sugli esplosivi per uso civile è altresì pertinente l'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e*

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della predetta normativa, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

⁹ Dal 1° febbraio 2021 si applicherà il regolamento (UE) 2019/1148 che sostituirà il regolamento (UE) n. 98/2013; cfr. il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

*norme unionali nel settore dei prodotti industriali*¹⁰, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo notificato dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione e l'identificazione degli operatori economici. L'operatore economico stabilito nell'Unione che riceve esplosivi per uso civile dal Regno Unito e che prima della fine del periodo di transizione è considerato distributore dell'Unione diventerà importatore ai fini della direttiva 2014/28/UE.

1.2. Marcatura degli esplosivi per uso civile

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/43/CE della Commissione relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile¹¹, applicabile a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2014/28/UE, gli esplosivi fabbricati o importati nell'Unione devono essere marcati mediante un'identificazione univoca. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della stessa direttiva, se il sito di fabbricazione è ubicato al di fuori dell'Unione e il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione, l'importatore deve contattare lo Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

Dopo la fine del periodo di transizione i siti di fabbricazione nel Regno Unito saranno identificati come ubicati al di fuori dell'Unione e per loro sarà necessario richiedere l'assegnazione di un codice da parte dell'autorità nazionale dello Stato membro dell'UE in cui avviene l'importazione.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/43/CE, per gli esplosivi per uso civile fabbricati nell'Unione a fini di esportazione non è richiesta l'identificazione univoca se il paese terzo d'importazione impone un identificativo che consenta la tracciabilità dell'esplosivo. L'applicabilità, dopo la fine del periodo di transizione, di tale eccezione agli esplosivi per uso civile fabbricati nell'Unione a fini di esportazione verso il Regno Unito dipenderà dalla vigenza nel Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione, di disposizioni nazionali in materia di identificazione.

1.3. Trasferimenti degli esplosivi per uso civile

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/28/UE, il trasferimento¹² di esplosivi deve essere approvato dall'autorità competente dello Stato membro del destinatario.

Dopo la fine del periodo di transizione le spedizioni di esplosivi per uso civile verso, da e attraverso il Regno Unito non costituiranno più un trasferimento all'interno dell'Unione, ma piuttosto rispettivamente importazioni ed esportazioni.

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial-products_it.pdf

¹¹ GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

¹² Ai sensi dell'articolo 2, punto 6), della direttiva 2014/28/UE, per "trasferimento" si intende qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione.

Dopo la fine del periodo di transizione non saranno più valide le licenze di trasferimento rilasciate dall'autorità competente del Regno Unito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/28/UE prima della fine del periodo di transizione.

2. PRECURSORI DI ESPLOSIVI

2.1. Divieto di importazione da parte di privati: licenze

Dopo la fine del periodo di transizione l'introduzione da parte di privati di determinati precursori di esplosivi dal Regno Unito nell'Unione sarà vietata e consentita solo in determinate circostanze stabilite dal regolamento (UE) n. 98/2013 e, a partire dal 1° febbraio 2021, dal regolamento (UE) 2019/1148.

Ai sensi di quest'ultimo regolamento permane il divieto di introduzione, detenzione o uso di determinati precursori di esplosivi da parte dei privati. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro lo prevede, un privato può chiedere la licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1148 per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione o l'uso di determinati precursori di esplosivi. L'elenco dei precursori di esplosivi soggetti a tali restrizioni figura nell'allegato I del regolamento. Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri¹³.

Dette restrizioni si applicano soltanto ai privati, ossia alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per fini non connessi alla loro attività commerciale, aziendale o professionale. Il divieto di importare precursori di esplosivi non si applica pertanto agli utilizzatori professionali e agli operatori economici.

2.2. Obblighi a carico degli operatori economici e dei mercati online

Il regolamento (UE) n. 98/2013 stabilisce vari obblighi a carico degli operatori economici, tra cui l'obbligo di individuare e segnalare le operazioni sospette aventi a oggetto i precursori di esplosivi. Detto obbligo è riaffermato dal regolamento (UE) 2019/1148 ed è esplicitamente esteso anche ai mercati online¹⁴.

Nella misura in cui gli operatori economici con sede nel Regno Unito mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati nell'Unione, e nella misura in cui i mercati online forniscono servizi per mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati nell'Unione, sono soggetti anch'essi alle predette norme. La Commissione ha adottato linee guida¹⁵ per facilitare l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148.

¹³ Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1148.

¹⁴ Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1148.

¹⁵ Comunicazione della Commissione, Linee guida per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, C/2020/3756 (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 63).

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. ESPLOSIVI PER USO CIVILE IMMESSI SUL MERCATO

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹⁶.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹⁷. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹⁸.

Esempio: il singolo esplosivo per uso civile, marcato mediante un'identificazione univoca attribuita dall'autorità nazionale del Regno Unito, venduto dal fabbricante con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, può ancora essere venduto nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione senza necessità di rietichettatura.

Per quanto riguarda gli esplosivi misti in loco, la fase finale di fabbricazione è solo il momento della produzione *in situ*. Gli esplosivi che non siano già "prodotti *in situ*" prima della fine del periodo di transizione devono pertanto essere valutati nuovamente da un organismo notificato dell'Unione.

2. CIRCOLAZIONE IN CORSO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e condizioni ivi stabilite la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

¹⁶ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹⁷ Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹⁸ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

Esempio: una specifica spedizione di precursori di esplosivi, la cui circolazione è in corso tra l'Unione e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'Unione o nel Regno Unito come se si trattasse di circolazione tra due Stati membri, ossia senza licenza di introduzione.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione²⁰.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro²¹.

Il protocollo prevede che la direttiva 2014/28/UE e il Regolamento (UE) 2019/1148 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²².

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- gli esplosivi per uso civile immessi sul mercato o usati per uso proprio dai fabbricanti dell'Irlanda del Nord devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/28/UE;
- la spedizione di esplosivi per uso civile/precursori di esplosivi in Irlanda del Nord da un paese terzo o dalla Gran Bretagna costituisce importazione/introduzione ai fini della direttiva 2014/28/UE, del regolamento (UE) n. 98/2013 e del regolamento (UE) 2019/114;
- gli esplosivi per uso civile prodotti in Irlanda del Nord a fini di esportazione in Gran Bretagna sono marcati con un'identificazione univoca, a meno che la Gran Bretagna imponga un identificativo che consenta la tracciabilità dell'esplosivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/43/CE;

¹⁹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

²⁰ Articolo 18 del protocollo.

²¹ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²² Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 19 dell'allegato 2 del protocollo.

- l'importatore e il rappresentante autorizzato possono essere stabiliti nell'Irlanda del Nord ai fini della direttiva 2014/28/UE;
- se le disposizioni del diritto dell'Unione prevedono un codice unico indicante uno Stato membro, il codice deve essere "UK(NI)"²³;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato nell'Unione sono validi in Irlanda del Nord;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità in Gran Bretagna non sono validi in Irlanda del Nord.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione²⁴;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione²⁵;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per le attività svolte da autorità od organismi stabiliti nel Regno Unito²⁶.

Più nello specifico questo ultimo punto significa anche che:

- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato in Irlanda del Nord sono validi solo in Irlanda del Nord. Questi stessi certificati e relazioni non sono validi nell'UE²⁷. Se gli esplosivi per uso civile sono certificati da un organismo notificato in Irlanda del Nord, accanto alla marcatura "CE"²⁸ deve essere apposta l'indicazione "UK(NI)". Tale specifica marcatura consente l'identificazione degli esplosivi per uso civile che possono essere legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord ma non nell'Unione;
- la licenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1148, rilasciata dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, non è riconosciuta negli Stati membri dell'UE.

²³ Articolo 7, paragrafo 2, del protocollo. Vincoli tecnici (specie nelle banche dati) possono imporre che il codice del paese sia limitato a due cifre. In tal caso si dovrà scegliere una combinazione di cifre non assegnata.

²⁴ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²⁵ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

²⁶ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

²⁷ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

²⁸ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

Il sito web della Commissione sulla normativa unionale in materia di esplosivi per uso civile (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it#explosives) e precursori di esplosivi (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection/implementation-explosives-precursors-legislation_en) riporta informazioni generali. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Direzione generale Migrazione e affari interni